

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 17 ottobre 2003, n. 0381/Pres.

Regolamento per la tenuta del Registro regionale delle Associazioni di promozione sociale.

Art. 1
(Oggetto)

1. Il presente Regolamento disciplina le procedure di iscrizione e di cancellazione al Registro delle associazioni di promozione sociale del Friuli Venezia Giulia, in seguito denominato Registro, nonché la tenuta e la periodica revisione del Registro stesso ai sensi dell'articolo 13, commi 18 e seguenti, della legge regionale 15 maggio 2002, n. 13 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2002) e con riferimento alle disposizioni della legge 7 dicembre 2000, n. 383 (Disciplina delle associazioni di promozione sociale).

Art. 2
(Associazioni di promozione sociale)

1. Sono considerate associazioni di promozione sociale le associazioni riconosciute e non riconosciute, i movimenti, i gruppi e i loro coordinamenti o federazioni quando sono liberamente costituiti per svolgere attività di utilità sociale, a favore degli associati o di terzi, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati.

2. Per il perseguimento dei fini istituzionali, le associazioni di promozione sociale si avvalgono prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri associati.

3. Le associazioni possono assumere lavoratori dipendenti o avvalersi delle prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati.

Art. 3
(Esclusioni)

1. Non sono considerate associazioni di promozione sociale:
- a) i partiti politici;
 - b) le organizzazioni sindacali, le associazioni dei datori di lavoro, le associazioni professionali e di categoria;
 - c) le associazioni finalizzate esclusivamente o prevalentemente alla tutela diretta degli interessi economici degli associati;
 - d) i circoli privati e le associazioni comunque denominate che dispongono limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati;

- e) le associazioni che prevedono il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa o che collegano, in qualsiasi forma, la partecipazione sociale alla titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale.

Art. 4
(Requisiti per l'iscrizione)

1. Possono chiedere l'iscrizione al Registro le associazioni aventi sede legale nel Friuli Venezia Giulia, costituite con atto scritto, che svolgono effettivamente da almeno un anno attività di promozione sociale e dotate di autonomia finanziaria e contabile.

2. Lo Statuto deve contenere espressa indicazione dei seguenti requisiti:

- a) la denominazione;
- b) l'oggetto sociale e le finalità istituzionali;
- c) l'attribuzione della rappresentanza legale dell'associazione;
- d) l'assenza di fini di lucro e il divieto di ripartire tra gli associati, anche in forma indiretta, i proventi dell'attività;
- e) l'obbligo di investire l'eventuale avanzo di gestione nelle attività istituzionali previste dallo Statuto;
- f) la democraticità dell'ordinamento interno, l'elettività delle cariche associative e l'uguaglianza dei diritti tra tutti gli associati;
- g) criteri per l'ammissione e l'esclusione degli associati e i loro obblighi;
- h) l'obbligo di redazione del rendiconto economico e finanziario e le modalità di approvazione dell'assemblea;
- i) le modalità di scioglimento dell'associazione;
- l) l'obbligo di devoluzione del patrimonio residuo in caso di scioglimento, cessazione o estinzione, dopo la liquidazione, a fini di utilità sociale.

Art. 5
(Procedura e termini di iscrizione)

1. Ai fini dell'iscrizione al Registro, è necessario presentare al Servizio del volontariato domanda in carta semplice sottoscritta dal legale rappresentante e corredata da:

- a) copia dell'atto costitutivo, con espressa indicazione della sede legale;
- b) copia dello Statuto. Per le associazioni senza scopo di lucro, costituite prima dell'entrata in vigore del presente Regolamento, lo Statuto stesso può essere corredato, se necessario, da un documento di integrazione avente carattere transitorio e contenente le previsioni statutarie di cui all'articolo 4 del presente Regolamento; tale documento, deliberato dall'organo competente che recepisca come vincolanti dette previsioni, impegna l'associazione ad effettuare tempestivamente la modifica statutaria e comunque non oltre sei mesi dalla data di presentazione della domanda;
- c) ambito territoriale di attività;
- d) elenco nominativo delle cariche associative;
- e) relazione dettagliata dell'attività svolta, sottoscritta dal legale rappresentante.

2. Al fine di agevolare gli interessati nella formulazione delle domande di iscrizione il Direttore del Servizio del volontariato adotta con decreto, entro 15 giorni dall'entrata in vigore del presente Regolamento, un modello di domanda da pubblicare sul Bollettino Ufficiale della Regione.

3. Entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della domanda, verificati i requisiti e la completezza della documentazione, con provvedimenti motivati del Direttore del Servizio, che devono essere comunicati all'associazione richiedente, è disposta l'iscrizione al Registro ovvero il diniego alla stessa.

4. Contro il provvedimento di diniego, entro trenta giorni dalla comunicazione del medesimo, può essere presentato ricorso alla Giunta regionale ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199 (Semplificazione dei procedimenti in materia di ricorsi amministrativi), fatto salvo il ricorso al Tribunale amministrativo regionale previsto dall'articolo 10, comma 2 della legge 383/2000.

5. L'iscrizione al Registro è alternativa all'iscrizione nel Registro generale delle organizzazioni di volontariato, di cui all'articolo 6 della legge regionale 20 febbraio 1995, n. 12 e successive modifiche ed integrazioni.

6. L'iscrizione al Registro è condizione necessaria per stipulare convenzioni e per usufruire dei benefici previsti dalla legge 383/2000.

Art. 6

(Tenuta e pubblicità del Registro)

1. Il Servizio del volontariato provvede alla tenuta del Registro, suddiviso in una sezione regionale e in sezioni Provinciali. Il Registro è pubblico e chiunque può prenderne visione.

2. Le associazioni che operano in due o più Province sono iscritte nella sezione regionale del Registro; le associazioni che operano nell'ambito di una sola Provincia sono iscritte nella corrispondente sezione provinciale.

3. Il Registro è tenuto tramite l'ausilio di supporti informatici e vi sono annotati:

- a) il numero progressivo di iscrizione;
- b) la denominazione dell'associazione;
- c) l'atto costitutivo e lo Statuto;
- d) la sede legale;
- e) l'ambito territoriale di attività.

4. L'elenco delle associazioni iscritte al Registro è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione nel mese di gennaio di ogni anno.

5. Le associazioni iscritte al Registro comunicano al Servizio del volontariato le modificazioni dell'atto costitutivo e dello Statuto, il trasferimento della sede e le deliberazioni di scioglimento affinché il Servizio stesso possa procedere ai necessari

aggiornamenti del Registro. Tale comunicazione deve avvenire, a pena di cancellazione, tempestivamente e comunque entro 90 giorni dall'evento.

Art. 7
(Procedura di revisione)

1. Il Servizio del volontariato provvede, con cadenza biennale, alla revisione del Registro per verificare il permanere dei requisiti cui l'iscrizione è subordinata, con particolare attenzione all'effettivo svolgimento dell'attività di promozione sociale da parte delle associazioni iscritte.

2. Ai fini di cui al comma 1, entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta, le associazioni debbono trasmettere la seguente documentazione:

- a) una dichiarazione attestante il permanere dei requisiti di cui agli articoli 2 e 4;
- b) una relazione sull'attività svolta nonché l'indicazione delle risorse umane e finanziarie utilizzate.

3. Il procedimento di revisione si conclude con un atto di conferma ovvero di cancellazione dal Registro disposto dal Direttore del Servizio del volontariato.

4. Il termine per la conclusione del procedimento è di quarantacinque giorni e decorre dalla data di ricevimento, da parte del Servizio del volontariato, dei documenti di cui al comma 2.

5. Il Servizio del volontariato può in ogni tempo disporre gli opportuni controlli, anche a campione.

Art. 8
(Cancellazione)

1. La cancellazione di un'associazione di promozione sociale dal Registro è disposta nei seguenti casi:

- a) richiesta espressa da parte dell'associazione interessata;
- b) accertata perdita dei requisiti e delle condizioni necessarie per l'iscrizione, con riferimento agli articoli 2 e 4;
- c) per mancata effettuazione, nei termini previsti, delle comunicazioni disposte dall'articolo 6, comma 4;
- d) per mancata presentazione, nei termini previsti, della documentazione prescritta dall'articolo 7, comma 2.

2. La cancellazione è disposta con atto motivato del Direttore del Servizio del volontariato da comunicarsi all'associazione interessata.

3. Contro il provvedimento di cancellazione, entro trenta giorni dalla comunicazione del medesimo, può essere presentato ricorso alla Giunta regionale ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199 (Semplificazione dei procedimenti in materia di

ricorsi amministrativi), fatto salvo il ricorso al Tribunale amministrativo regionale previsto dall'articolo 10, comma 2 della legge 383/2000.

Art. 9
(Entrata in vigore)

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.